

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/22/CE RELATIVA ALLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI SELVATICI NEI GIARDINI ZOOLOGICI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento introduce per la prima volta nel nostro ordinamento, in attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, una disciplina organica in materia di giardini zoologici, prevedendo un articolato e rigoroso regime autorizzatorio che subordina il riconoscimento delle nuove strutture al possesso di specifici e qualificanti requisiti stabiliti in linea con i parametri di riferimento riconosciuti in materia a livello europeo, volti ad evidenziarne, in particolare, il ruolo nella conservazione ex situ della biodiversità

In base alla legislazione vigente (articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150) i giardini zoologici esistenti, per detenere ed esporre al pubblico animali, hanno dovuto, infatti, conseguire solo una dichiarazione di idoneità rilasciata, sulla base di criteri previamente fissati, dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per dare applicazione alla Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) in quanto le specie animali da loro detenute sono specie rientranti nell'ambito di applicazione di detta Convenzione.

Sul presupposto della competenza esclusiva dello Stato nella materia e nel rispetto del riparto di attribuzioni previsto dalla normativa vigente, lo schema di decreto in esame attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche le funzioni amministrative connesse alla sua applicazione, vale a dire il potere autorizzatorio (articolo 4) e l'attività di vigilanza e di controllo finalizzate all'esercizio dei propri compiti (articolo 6).

In materia di normativa CITES le funzioni amministrative di controllo e di gestione sono, infatti, mantenute in capo allo Stato, come si evince, oltre che dal citato articolo 6, comma 6, della legge 150/92 e dal disposto dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n.287, anche dall'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, appunto, esclude espressamente un potere autorizzatorio e di controllo in capo alle regioni in detta materia.

Il presente provvedimento è stato disposto in base alla delega prevista dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) e in particolare in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega ad emanare decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B che prevede appunto, che sul provvedimento siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Per la mancata attuazione della direttiva 1999/22/CE è pendente davanti alla Corte di Giustizia, in data 9.7.2003, un ricorso (Causa C- 302/03).

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento delle politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il provvedimento si compone di 11 articoli e quattro allegati.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli del provvedimento:

- l'**articolo 1** individua nella tutela della fauna e nella salvaguardia della biodiversità le finalità del provvedimento;

- l'**articolo 2** definisce il campo di applicazione dello stesso decreto ed i casi di esclusione;

- l'**articolo 3**, al comma 1, in conformità con le disposizioni della direttiva e con gli orientamenti dell'EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), individua i requisiti che il giardino zoologico deve possedere per ottenere il rilascio della licenza; inoltre, al comma 2, allo scopo di assicurare il mantenimento o la sistemazione degli animali in condizioni compatibili con le prescrizioni del decreto qualora, in caso di chiusura del giardino zoologico, il titolare della licenza non provveda in tal senso, prevede, quale ulteriore requisito, l'obbligo di costituire apposita garanzia finanziaria, indicandone le modalità di costituzione ed i criteri di commisurazione. Si è ritenuto, infatti, che lo strumento della garanzia finanziaria fosse quello più efficace per dare adempimento all'obbligo imposto dall'articolo 6 della direttiva e trasposto all'articolo 5 dello schema di decreto;

- l'**articolo 4**, ai commi 1 e 2, introduce la previsione della licenza, disciplinandone le procedure di rilascio ed i casi di revoca o di modifica e, al comma 3, prevede che detta licenza sostituisca la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 150/92;

- l'**articolo 5**, come anticipato, introduce l'obbligo per il responsabile della struttura di mantenere o di sistemare gli animali custoditi in condizioni compatibili con le prescrizioni del decreto in caso di chiusura del giardino zoologico;

- l'**articolo 6** disciplina l'attività di controllo connessa all'applicazione del decreto, individuando i soggetti chiamati ad effettuare, sia prima del rilascio della licenza che successivamente, le ispezioni volte a verificare il possesso dei requisiti previsti dallo stesso decreto;

- l'**articolo 7** prevede l'istituzione di un apposito registro dei giardini zoologici;

- l'**articolo 8** stabilisce le sanzioni per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto;

- l'**articolo 9** individua nella tariffa a carico del richiedente la licenza lo strumento per la copertura delle spese che gravano sul bilancio dello Stato connesse all'attuazione del decreto;

- l'**articolo 10** introduce una disposizione transitoria per l'adeguamento alle prescrizioni introdotte dal decreto delle strutture aperte al pubblico alla data della sua entrata in vigore;

- l'**articolo 11** prevede la salvezza delle competenze in materia di vigilanza previste dal regolamento di polizia veterinaria.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modifiche.

Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà, infatti, fronte con le ordinarie risorse di bilancio, mentre agli oneri relativi alle procedure finalizzate al rilascio della licenza prevista all'articolo 4, nonché all'espletamento dei controlli di

cui all'articolo 6, compresi gli oneri per gli esperti previsti dallo stesso articolo 6, si farà fronte entro i limiti delle risorse derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 9.

Il nuovo regime autorizzatorio introdotto dal decreto in esame comporta, infatti, nuove spese a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sia per il rilascio della licenza che per l'espletamento dei connessi controlli, per il cui esercizio è previsto il ricorso anche ad esperti di comprovata competenza nel settore.

La normativa che sarà introdotta dallo schema di decreto in esame è, come anzidetto, del tutto innovativa rispetto alla vigente disciplina ordinamentale, in quanto sostituisce l'attuale dichiarazione di idoneità con il possesso di un'apposita licenza il cui rilascio e mantenimento è subordinato alla verifica della ricorrenza in capo alle strutture richiedenti di una serie di requisiti e presupposti, si ribadisce, di elevata qualificazione tecnico-scientifica.

Pertanto, affinché il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa assolvere ai compiti previsti dallo schema di decreto, sia nella fase iniziale dell'istruttoria per il rilascio della licenza, sia successivamente per accertare la permanenza dei requisiti previsti e l'osservanza delle prescrizioni normative stabilite dallo stesso decreto, è indispensabile che possa avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni di comprovata competenza nel settore, vale a dire di figure professionali non previste nel suo organico, così da garantire l'adeguatezza e l'idoneità, proprio sotto il profilo tecnico-scientifico, delle istruttorie e dei controlli periodici previsti, anche al fine di ridurre il probabile contenzioso connesso all'attività di rilascio dell'autorizzazione.

Si fa rilevare, infine, che le tariffe in questione sono di nuova istituzione, in quanto connesse ad un regime giuridico per i giardini zoologici del tutto nuovo che incardina nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una complessa serie di competenze e, pertanto, la destinazione dei proventi delle stesse tariffe alle nuove funzioni non comporterà in alcun modo sottrazione di risorse già disponibili per altre attività.